REGOLAMENTO (CE) N. 3130/94 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 [2], in particolare gli articoli 8 e 12, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1611/90 della Commissione, del 15 giugno 1990, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle carni suine [3];

considerando che i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CE) n. 2256/94 della Commissione [4], per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1995; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° luglio al 30 novembre 1994;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 30 novembre dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il valore della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al valore utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3 % dal regolamento (CEE) n. 2766/75 del Consiglio [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 [6];

considerando che il valore della quantità dei cereali da foraggio si discosta di più del 3 % dal valore utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale in sede di fissazione dei prezzi limite per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1995;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se nella stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che è stata effettuata una nuova fissazione dei prezzi limite; che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale;

considerando che, per i prodotti del settore delle carni suine per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94 [8], sono stati istituiti regimi speciali all'importazione che prevedono la riduzione del 50 % dei prelievi nell'ambito di importi fissi o di contingenti annui, tra l'altro relativamente a taluni prodotti del settore delle carni suine;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [9] alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

---

[1] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.
[3] GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 18.
[4] GU n. L 245 del 20. 9. 1994, pag. 2.
[5] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 25.
[6] GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.
[7] GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.
[8] GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.
[9] GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

considrando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93 [1] e (CE) n. 3492/93 [2] del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 [4], in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti ; che il regolamento (CEE) n. 2698/93 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2676/94 [6], reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni suine ;

considerando i regolamenti (CE) n. 3641/93 [7] e (CE) n. 3642/93 [8] del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra ; che il regolamento (CE) n. 1590/94 della Commissione [9], modificato dal regolamento (CE) n. 2337/94 [10], reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni suine ;

considerando che il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994 [11], ha aperto dei contingenti tariffari comunitari relativi a certi prodotti agricoli e ha fissato i prelievi applicabili all'importazione di questi prodotti ; che il regolamento (CE) n. 1432/94 [12] ha stabilito le modalità d'applicazione del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 per le carni suine ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1995, i prezzi limite e i prelievi previsti, rispettivamente, agli articoli 12 e 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento sono fissati ai montanti indicati in allegato.

2. Tuttavia, per i prodotti dei codici NC 0206 30 21, 0206 30 31, 0206 41 91, 0206 49 91, 1501 00 11, 1601 00 10, 1602 10 00, 1602 20 90 o 1602 90 10, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata conformemente all'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT), i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.
(2) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.
(3) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.
(4) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.
(5) GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 80.
(6) GU n. L 285 del 4. 11. 1994, pag. 7.
(7) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.
(8) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.
(9) GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 16.
(10) GU n. L 254 del 30. 9. 1994, pag. 19.
(11) GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.
(12) GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 1994, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg (2)	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
0103 91 10	67,03	38,09	—
0103 92 11	57,00	32,39	—
0103 92 19	67,03	38,09 (3)	—
0203 11 10	87,16	49,53 (3) (4)	—
0203 12 11	126,38	71,82 (3) (4)	—
0203 12 19	97,62	55,48 (3) (4)	—
0203 19 11	97,62	55,48 (3) (4)	—
0203 19 13	141,20	80,24 (3) (4) (5)	—
0203 19 15	75,83	43,09 (3) (4)	—
0203 19 55	141,20	80,24 (3) (4)	—
0203 19 59	141,20	80,24 (3) (4)	—
0203 21 10	87,16	49,53 (3) (4)	—
0203 22 11	126,38	71,82 (3) (4)	—
0203 22 19	97,62	55,48 (3) (4)	—
0203 29 11	97,62	55,48 (3) (4)	—
0203 29 13	141,20	80,24 (3) (4)	—
0203 29 15	75,83	43,09 (3) (4) (5)	—
0203 29 55	141,20	80,24 (3) (4)	—
0203 29 59	141,20	80,24 (3) (4)	—
0206 30 21	105,46	59,93	7
0206 30 31	76,70	43,59	4
0206 41 91	105,46	59,93	7
0206 49 91	76,70	43,59	4
0209 00 11	34,86	19,81	—
0209 00 19	38,35	21,79	—
0209 00 30	20,92	11,89	—
0210 11 11	126,38	71,82 (3)	—
0210 11 19	97,62	55,48 (3)	—
0210 11 31	245,79	139,68 (3)	—
0210 11 39	193,50	109,96 (3)	—
0210 12 11	75,83	43,09 (3)	—
0210 12 19	126,38	71,82 (3)	—
0210 19 10	111,57	63,40 (3)	—
0210 19 20	122,02	69,35 (3)	—
0210 19 30	97,62	55,48 (3)	—
0210 19 40	141,20	80,24 (3)	—
0210 19 51	141,20	80,24 (3)	—
0210 19 59	141,20	80,24 (3)	—
0210 19 60	193,50	109,96 (3)	—
0210 19 70	243,18	138,20 (3)	—
0210 19 81	245,79	139,68 (3)	—
0210 19 89	245,79	139,68 (3)	—
0210 90 31	105,46	59,93	—
0210 90 39	76,70	43,59	—
1501 00 11	27,89	15,85	3
1501 00 19	27,89	15,85	—
1601 00 10	122,02	107,18 (1)	24

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg (2)	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
1601 00 91	204,83	158,71 (1) (3) (4)	—
1601 00 99	139,46	102,84 (1) (3) (4)	—
1602 10 00	97,62	59,61	26
1602 20 90	113,31	94,25	25
1602 41 10	213,54	165,51 (3) (4)	—
1602 42 10	178,68	129,40 (3) (4)	—
1602 49 11	213,54	169,45 (3) (4)	—
1602 49 13	178,68	126,14 (3) (4)	—
1602 49 15	178,68	122,11 (3) (4)	—
1602 49 19	117,67	86,11 (3) (4)	—
1602 49 30	97,62	72,97 (3) (4)	—
1602 49 50	58,40	61,07 (3) (4)	—
1602 90 10	113,31	85,66	26
1602 90 51	117,67	83,15	—
1902 20 30	58,40	52,59	—

(1) Per i prodotti originari di paesi ACP/PTOM indicati nell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 715/90 modificato, il prelievo è ridotto del 50 % nei limiti dei contingenti ivi indicati.

(2) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(3) Per i prodotti importati da Polonia, Ungheria e dalle Repubbliche ceca e slovacca, il prelievo applicabile è limitato conformemente al regolamento (CEE) n. 2698/93 modificato.

(4) Per i prodotti importati da Bulgaria e Romania, il prelievo applicabile è limitato conformemente al regolamento (CE) n. 1590/94 modificato.

(5) Per questi prodotti importati, il prelievo applicabile è limitato conformemente al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio.

NB: I codici NC e i richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 della Commissione, modificato.